



CITTA' DI TERAMO

(Provincia di Teramo)

Ordinanza n. 63 del 23/6/2010 Prot. n. 35412 del 23/6/2010

Il Sindaco

- Premesso che propria precedente ordinanza n. 56396 del 30/10/2009, sono state disciplinate le emissioni sonore ai fini contenimento del disturbo causato dai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nonché delle attività di somministrazione soggette a D.I.A. per lo svolgimento degli spettacoli e trattenimenti pubblici di cui all'art. 68 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773;
- Visto che con la stessa ordinanza sono stati stabiliti gli orari degli spettacoli e trattenimenti pubblici sia all'interno che all'esterno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nel modo seguente: dal lunedì al giovedì fino alle ore 24:00 e dal venerdì alla domenica fino alle ore 01:00;
- Considerato che, nonostante tali prescrizioni, soprattutto in occasione dello svolgimento dell'attività connessa di trattenimenti musicali di cui agli artt. art. 68 e 69 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. n. 773/31, continuano a pervenire segnalazioni da parte dei cittadini del disturbo della quiete pubblica, soprattutto nelle ore notturne, a causa del comportamento incivile di alcuni avventori, che non rispettano le più elementari norme igieniche e di decoro urbano;
- Considerato, inoltre, che tali attività rappresentano un grave condizionamento per la qualità della vita dei cittadini che devono godere dei fondamentali diritti alla salute, alla quiete pubblica, al riposo notturno nonché della sicurezza ed incolumità pubblica;
- Preso atto della necessità di disciplinare in maniera più puntuale le attività di intrattenimento musicale che si svolgono sia all'interno che all'esterno degli esercizi al pubblico di somministrazione di alimenti e bevande, avuto riguardo e considerazione alla situazione di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica determinatasi in città anche nel recente periodo (episodi criminosi, risse ecc.), che impone di assicurare ogni possibile soddisfacimento agli interessi della collettività amministrata di cui il Comune è soggetto esponenziale;
- Rilevato, in particolare ed termini assorbenti, che le connotazioni proprie del tessuto economico-sociale del Comune di Teramo, in particolare del centro storico cittadino, impongono una accurata e specifica disciplina delle attività di intrattenimento musicale sia all'interno che all'esterno dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, contemperante le specifiche e contrapposte esigenze di natura commerciale da un lato, e di tutela della quiete e sicurezza pubblica dall'altro, entrambe meritevoli di cura e tutela;
- Sentite nella riunione del 14/6/2010 le organizzazioni provinciali delle imprese del commercio, dei consumatori e delle organizzazioni sindacali aderenti alle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- Richiamato il D.L. 23/5/2008, n. 92 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica" convertito con modificazioni in legge 24/7/2008, n. 125;

- Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 5/8/2008, che disciplina l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000, anche con riferimento alle definizioni relative all'incolumità pubblica e alla sicurezza pubblica;
- Visto il R.D. n. 773/1931;
- Visto l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

ORDINA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto, costituendone motivazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii..
2. A far tempo dalla pubblicazione della presente ordinanza, su tutto il territorio comunale, i pubblici esercenti titolari di autorizzazioni amministrative per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande rilasciate dal Comune possono volgere l'attività di intrattenimento musicale avuto riguardo e rispetto alla normativa vigente in tema di quiete pubblica, nonché a contenuti, modalità e termini di cui al presente provvedimento.
3. In particolare, i soggetti di cui al punto 2 sono tenuti, per garantire l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana connessa allo svolgimento della propria attività ampliata a seguito del rilascio della licenza di cui agli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. n. 773/31, a stipulare contratti con personale di agenzia di sicurezza riconosciute. Detto personale dovrà risultare presente sia all'interno che all'esterno del locale in numero adeguato avuto riguardo al tipo di attività, nel concreto, esercitata.
4. I soggetti di cui al punto 2, in caso di possesso di licenza e/o diverso provvedimento comunque denominato, di autorizzazione all'esercizio di intrattenimenti musicali, sono tenuti all'impiego di strumenti di diffusione acustica sigillati e tarati da tecnici acustici competenti dell'A.R.T.A. ed, in ogni caso, soggiacciono al rispetto del principio della normale tollerabilità in tema di immissioni sonore con particolare riguardo ad eventuale attività di intrattenimento musicale svolta all'aperto, secondo le modalità stabilite con la precedente ordinanza sindacale n. 56396 del 30/10/2009;
5. Le richieste di licenze per intrattenimenti musicali di cui agli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S. citato presentate dai titolari dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande dovranno essere corredate, oltre a quanto già previsto dalla normativa di settore, dalla copia del contratto stipulato dal richiedente con il personale di agenzia e sicurezza pubblica;
6. Le licenze di intrattenimenti musicali di cui agli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S. che verranno rilasciate dal competente ufficio comunale, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, dovranno contenere la prescrizione, da imporre ai sensi dell'art. 9 del R.D. n. 773/1931, che il titolare della stessa dovrà garantire la presenza del personale di vigilanza sia all'esterno che all'interno del locale durante l'orario di svolgimento dei trattenimenti musicali;
7. Resta ferma ogni disposizione precedentemente in vigore, non in contrasto con il presente provvedimento.
8. La presente ordinanza viene trasmessa al Comando di Polizia Municipale, alla Questura di Teramo, al Comando Stazione dei Carabinieri di Teramo per ogni adempimento di competenza, e viene affissa all'Albo Pretorio dell'Ente.
9. Gli Uffici competenti provvederanno ad assicurarne la pubblicazione sul sito internet del Comune;
10. La presente ordinanza entra in vigore a far data dalla pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente ed è immediatamente esecutiva.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare la presente ordinanza.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato per le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dal R.D. n. 773/1931 e relativo regolamento di esecuzione.

La presente ordinanza viene trasmessa alla Prefettura di Teramo, alla Questura di Teramo, al Comando Provinciale dei Carabinieri di Teramo, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Teramo e al Comando della Polizia Municipale di Teramo.

Gli Ufficiali e gli Agenti della forza pubblica sono incaricati del controllo relativo all'osservanza della presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore, oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla stessa data.

Il Dirigente del I Settore
Dott. Fulvio Cupaiolo

Il Sindaco
Dott. Maurizio Brucchi